



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

pag. n. 1/3

Ordinanza n. 22/2020 del 26 maggio 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – orario di chiusura entro la mezzanotte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione sul posto, bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, pasticcerie ed affini.

IL SINDACO

Premesso che

- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Consiglio dei Ministri tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale ha approvato il decreto legge 25 marzo 2020 n.19 che ha introdotto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il decreto legge interviene in modo organico nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;
- che in particolare l'art.1 lett. U del suddetto decreto stabilisce che possano essere previste limitazioni delle attività commerciali volte in via generale ad evitare assembramenti di persone e a prevenire o ridurre il rischio contagio;
- in data 26 aprile 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Considerato che

- Con riferimento al periodo successivo al 17 maggio – cd “ Fase 2” dell'emergenza sanitaria da Covid 19 è necessario programmare l'adozione di misure di contenimento connesse all'emergenza Coronavirus;
- Il Consiglio di Stato SEZ III con il decreto n.2028 del 17 aprile 2020 confermando una precedente statuizione al riguardo cfr. decr. N. 1553/2020 ha ritenuto legittima l'introduzione mediante un'ordinanza sindacale di restrizioni nel territorio comunale agli accessi alle attività commerciali, motivate dalla necessità di ridurre al massimo gli spostamenti dei cittadini quale

U
COMUNE DI ANZIO
Comune di Anzio
Protocollo N.0029754/2020 del 26/05/2020



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

pag. n. 2/3

Ordinanza n. 22/2020 del 26 maggio 2020

misura di contenimento connessa all'emergenza Coronavirus e adottate quindi nell'interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale;

- in materia di orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio l'art.16 del Testo Unico del Commercio di cui alla L.R. n.22/2019 stabilisce che i comuni possono prevedere eventuali limiti, adeguatamente motivati, da porre agli orari delle attività commerciali, esclusivamente se connessi alla tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 2 del medesimo Testo Unico, ossia quelli individuati dalla normativa europea e statale ivi richiamati, tra cui appunto l'incolumità pubblica e la sanità pubblica;
- L'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici “... al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;
- Queste disposizioni sono necessarie in quanto si è potuto accertare, da report assunti da organi istituzionali di questa Amministrazione (Polizia Locale) nonché da notizie reperibili da organi di stampa e social media, di alcune situazioni di assembramenti, in alcune zone della movida anziata.
- Tali misure sono ritenute indispensabili ad evitare che possano ripresentarsi picchi di contagi che costringerebbero a tornare ad un nuovo periodo di *lockdown*, con gravi conseguenze non solo per la salute pubblica ma anche per tutto il tessuto socio-economico della Città;
- Questi provvedimenti non vengano visti come una limitazione alla libertà personale o all'attività commerciale, bensì come la necessità imprescindibile di continuare a mantenere alta l'attenzione e di non vanificare gli sforzi e i sacrifici finora fatti, sia in termini di vite umane che di perdite economiche;
- La predetta ordinanza ha validità su tutto il territorio comunale ed è stata emessa in considerazione della necessità di adottare misure precauzionali per garantire la sicurezza in ordine al rischio di contagio da Covid-19, venendo incontro al contempo alle necessità degli operatori commerciali.

Visti

- Il D.Lgs. n.114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art.50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- la Legge Regionale del 6 Novembre 2019 n. 22;
- il D.P.C.M. 26 Aprile 2020;
- il Decreto Legge 16 Maggio 2020 n. 33;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 Maggio 2020 n.Z00041;
- il vigente Statuto Comunale



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

pag. n. 3/3

Ordinanza n. 22/2020 del 26 maggio 2020

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

- **la chiusura entro la mezzanotte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione sul posto, bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, pasticcerie ed affini;**
- **la permanenza del divieto assoluto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;**

AVVISA

- L'inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art.650 codice penale);
- Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla Legge 689/1991 e dalla L.R. 90/1983;
- La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
- La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi ed ha decorrenza dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio;
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;
- Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alle normative di settore;
- **E' data facoltà al Sindaco di sospendere o modificarla in qualsiasi momento per motivi attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica nonché emettere eventuali ed ulteriori atti di ordine restrittivo qualora venga rilevata la inosservanza del distanziamento sociale.**

DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito web dell'Ente e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di Anzio, alla Stazione dei Carabinieri di Anzio, ASL Roma 6.

Il responsabile ai sensi del L 142/1990 è il Dirigente del Comando di Polizia Locale, Dott. Antonio Arancio.

Anzio, 26/05/2020



Il Sindaco
Candido De Angelis,